

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARI Francesco**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, che istituisce l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, stabilisce che « il sussidio dello Stato per opere inerenti alla irrigazione e trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità ».

Con tale norma per la concessione del sussidio nella misura massima prevista è necessario che si verifichi la concomitanza delle due suddette condizioni. La norma non ha però trovato pratica applicazione per le opere inerenti alla utilizzazione delle acque sotterranee — che in alcune zone rappresentano una risorsa idrica di notevole importanza — salvo in sporadici casi di utilizzazioni di acque superficiali e di portate molto modeste.

Nessuna applicazione si è avuta invece per l'utilizzazione delle acque della falda profonda, notevolmente più abbondante e che interessa più vasti territori. La ricerca di tali acque richiede generalmente la esecuzione di pozzi a grandi profondità e la loro utilizzazione sollevamenti notevoli, per cui

tali opere possono essere intraprese soltanto dalle medie e grandi aziende, in quanto il costo del pozzo, dell'impianto di sollevamento e dell'allacciamento elettrico viene a distribuirsi su una maggiore superficie.

Poichè comunque le possibilità di emungimento da ogni singolo pozzo non superano normalmente i 20-30 litri al secondo, l'incidenza del sopraddetto costo risulta sempre elevata e quasi sempre insostenibile anche per le medie e grandi aziende.

Considerato che la utilizzazione delle acque sotterranee interessa vasti territori in cui tali acque rappresentano l'unica risorsa e quindi l'unico mezzo per trasformare gli attuali poveri ordinamenti colturali dell'ambiente caldo-arido, è necessario che l'iniziativa privata riceva il massimo incoraggiamento.

Con la diffusione dei pozzi d'altra parte si agevolerebbe la riconversione colturale nelle zone interessate, potendosi ottenere vasti prati con conseguenti allevamenti zootecnici, agrumeti ed arboreti di maggior reddito.

Si propone pertanto che il contributo dello Stato per le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque sotterranee sia elevato al 50 per cento della spesa ed in ogni caso

concesso nella misura massima del 65 per cento prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, numero 281, indipendentemente dall'estensione delle aziende interes-

sate, quando le opere siano di particolare onerosità, mentre è elevabile all'80 per cento qualora si tratti di opere eseguite da consorzi di proprietari o da cooperative di produttori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dello Stato per opere inerenti all'irrigazione e trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 50 per cento della spesa e sino al 65 per cento ove si tratti di piccole aziende, oppure quando le opere siano di particolare onerosità.

Il contributo è elevabile sino all'80 per cento qualora si tratti di opere eseguite da consorzi di proprietari o da cooperative di produttori ».